

STATUTO DEL CANOA CLUB ALESSANDRIA

Art.1 denominazione

E' costituita un'associazione sportiva dilettantistica denominata:

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "CANOA CLUB ALESSANDRIA",
siglabile "CC Alessandria" ovvero "CCAL".

Art.2 sede

L'associazione ha sede in provincia di Alessandria presso l'abitazione del presidente in carica.

Art.3 finalità e scopi

L'associazione non ha fini di lucro, è apolitica ed apartitica.

Ha lo scopo di:

- organizzare attività sportive dilettantistiche e ricreative;
- promuovere tutti gli sport di pagaia, sia come attività amatoriale e turistica, sia come disciplina agonistica;
- favorire l'aggregazione di tutti i praticanti della canoa, ed essere un riferimento per coloro che vogliono conoscere questo sport, anche svolgendo attività didattica specifica;
- promuovere tutte quelle attività collegabili agli ambienti fluviali, marini, lacustri che in ogni modo possano essere svolte all'aria aperta ed indirizzate anche alla salvaguardia ed alla valorizzazione dell'ambiente;
- raccogliere e distribuire informazioni sulla tecnica canoistica, nonché sulle tecniche di soccorso in acqua, con particolare riferimento all'ambiente fluviale;
- raccogliere e distribuire informazioni riguardanti materiali e attrezzature, schede dei percorsi turistici e di gara e informazioni sulla praticabilità di tali percorsi (es. livelli d'acqua, situazioni di pericolo);
- promuovere ed organizzare raduni turistici, gare federali ed incontri tecnici;
- organizzare viaggi, escursioni ed altri eventi sociali;
- pubblicare riviste, libri e filmati;
- tenere contatti con analoghe associazioni esistenti in Italia e all'estero.
- acquistare imbarcazioni e altro materiale adatto agli scopi dell'associazione;
- condurre e gestire impianti sportivi, turistici e ricreativi del tempo libero, compresa la somministrazione di alimenti e bevande ai Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti.

Art.4 durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art.5 soci

I soci de CCAL si distinguono in: onorari, fondatori e ordinari.

- Sono soci onorari le persone fisiche invitate a far parte del CCAL da parte dell'assemblea dei soci per particolari meriti sportivi, etici o di promozione delle attività che sono scopo del CCAL. I soci onorari non hanno diritto di voto in assemblea, e non sono tenuti al pagamento di quote associative.
- Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita del CCAL, stabilendone le finalità e l'organizzazione. I soci fondatori sono tenuti a versare, al momento dell'atto costitutivo, una quota iniziale stabilita, contribuendo a formare il fondo di dotazione del CCAL. I soci fondatori hanno diritto di voto in assemblea, e sono tenuti al pagamento delle quote associative.
- Sono soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che riconoscendosi nelle finalità del CCAL, ne accettano l'organizzazione ed operano attivamente per il conseguimento degli scopi sociali. I soci ordinari hanno diritto di voto in assemblea, e sono tenuti al pagamento delle quote associative.

Le persone giuridiche fanno parte del CCAL tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti già socio del CCAL a titolo individuale.

La Quota Associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art.6 ammissione del socio

La qualifica di SOCIO si acquista con la presentazione da parte di un socio e dopo che la domanda di ammissione sia stata accettata dal consiglio direttivo del CCAL, il quale nella successiva assemblea dei soci la sottopone al giudizio dell'Assemblea.

La domanda di ammissione dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del consiglio direttivo. Per i minori è necessaria l'autorizzazione di chi ne esercita la patria potestà.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso o per mancato versamento della quota sociale per due esercizi consecutivi.

L'esclusione nei confronti del socio che danneggi materialmente e/o moralmente il CCAL, è proposta dal consiglio direttivo all'assemblea dei soci, che delibera.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.

Art.7 diritti e doveri del soci

Tutti i soci hanno diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività sociali;
- b) ricevere dal CCAL quanto deliberato annualmente dal consiglio direttivo (ogni anno il consiglio direttivo valuta quanto e cosa far rientrare nella quota associativa);
- c) essere ammessi all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.

Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo.

Ciascun socio è tenuto a collaborare attivamente all'operato dell'associazione, e a vigilare affinché gli scopi sociali siano sempre perseguiti nel modo migliore.

Art.8 patrimonio sociale e mezzi finanziari

Il CCAL trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- a) dalle quote sociali;
- b) da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali ed internazionali;
- c) dai proventi d'iniziativa attuate e promosse dal CCAL;
- d) da attività marginali non commerciali;
- e) da raccolte pubbliche di fondi in non più di due manifestazioni annue;
- f) da sponsorizzazioni.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci, anche se receduti o esclusi, non saranno rimborsati.

Art.9 organi sociali

Sono organi del CCAL:

L'assemblea dei soci, il consiglio direttivo, il presidente del consiglio direttivo, il collegio dei revisori dei conti.

Art.10 assemblea dei soci

L'assemblea dei soci si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

Sono di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e del programma delle attività da svolgere;
- b) l'approvazione del bilancio consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- c) la nomina del presidente e dei membri del consiglio direttivo;
- d) la nomina dei membri del collegio dei revisori dei conti;
- e) l'approvazione dei regolamenti interni;
- f) la trattazione di tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.

L'assemblea ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, del programma delle attività da svolgere e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare la copertura del disavanzo di gestione.

L'assemblea è convocata:

- mediante pubblicazione sul sito web ufficiale dell'associazione almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
- mediante avviso esposto nell'apposita bacheca della sede fluviale.

Altri metodi di convocazione parallelamente utilizzati, quali e-mail, telefono, SMS e fax, non sono considerati ufficiali.

Art.11 validità dell'assemblea

L'assemblea ordinaria è valida, qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando è presente, fisicamente o per delega, la maggioranza dei soci iscritti al CCAL;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci o rappresentanti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti i soci iscritti al CCAL.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Art.12 svolgimento dei lavori dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente o dal vice-presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano d'età presente nel consiglio direttivo.

Il presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, il diritto a intervenire e la validità delle deleghe.

L'assemblea nomina un segretario il quale avrà il compito di redigere un verbale; il presidente ed il segretario provvedono poi alla firma dello stesso.

Ogni socio avente diritto di voto può detenere una sola delega.

Art.13 il consiglio direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal presidente e da almeno quattro membri eletti dall'assemblea.

Nella sua prima adunanza il consiglio nomina il vice-presidente, il tesoriere ed il segretario.

Il vice presidente collabora con il presidente e lo sostituisce in caso d'assenza o d'impedimento.

Il tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio del CCAL, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il consiglio voglia delegargli.

Il segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il consiglio voglia delegargli.

Le cariche di tesoriere e di segretario possono essere rivestite da qualsiasi membro del consiglio direttivo, od anche ad interim dal presidente o dal vice-presidente.

Il presidente e i membri del consiglio direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del consiglio.

Art.14 convocazione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo viene convocato dal presidente almeno una volta ogni due mesi o dietro richiesta motivata di almeno due consiglieri.

La convocazione avviene con avviso da inviare ai membri del consiglio direttivo e a quelli del collegio dei revisori dei conti almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso d'urgenza può avvenire anche a mezzo telefonata effettuata con almeno un giorno di anticipo.

Per ogni seduta del consiglio direttivo viene redatto un verbale nel libro dei verbali del consiglio direttivo sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art.15 compiti del consiglio direttivo

Al consiglio direttivo spetta: la gestione dell'associazione, il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi, la delibera sull'ammissione dei soci, la convocazione dell'assemblea, la determinazione dell'importo delle quote sociali per portarlo in approvazione all'assemblea, la preparazione dei bilanci consuntivi e preventivi ed il programma delle attività da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, deliberare su ogni questione di rilevante interesse per il CCAL.

Art.16 il presidente del consiglio direttivo

Il presidente del CCAL eletto dall'assemblea è il presidente del consiglio direttivo.

Il presidente rappresenta legalmente il CCAL nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il consiglio direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio, nei casi d'estrema urgenza esercita i poteri del consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consiliare.

Art.17 il collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti vigila sulle delibere del consiglio direttivo, sulla gestione economico-finanziaria del CCAL. Esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria economica e patrimoniale dell'Associazione, ne esamina i bilanci e l'eventuale variazione nel corso dell'esercizio. Redige in proposito appositi verbali riferendo al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei soci.

Esso si compone di tre membri che sono nominati, tra i soci del CCAL, dall'assemblea ordinaria e durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art.18 esercizio sociale - bilancio preventivo e consuntivo

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio direttivo deve presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione, entro la fine del mese di aprile di ogni anno, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci d'utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita del CCAL.

Art.19 libri sociali e registri contabili

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che il CCAL deve tenere Sono: il libro dei soci, il libro del verbali dell'assemblea, il libro dei verbali del consiglio direttivo, il libro dei verbali dei revisori dei conti, il libro di cassa della contabilità, il libro degli inventari.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

Art.20 modifiche allo statuto e scioglimento del CCAL

Per la modifica del presente statuto, per lo scioglimento del CCAL e per la nomina dei liquidatori decide l'assemblea dei soci in seduta straordinaria.

La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, ovvero ai fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.21 rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia.